

Bruxelles, 7 novembre 2017 (OR. en)

13074/17

Fascicolo interistituzionale: 2017/0194 (NLE)

> **CLIMA 271 ENV 832 ENER 398 IND 249 COMPET 661** MI 696 **ECOFIN 808 TRANS 402 AELE 68 CH 36**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e

all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la

Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi

di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

IT

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

DGE 1

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("ETS"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("accordo").
- (2) L'accordo assicura il rispetto delle condizioni di collegamento indicate all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (3) Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito in virtù dell'accordo dovrebbero essere determinate in linea con le procedure e le prassi esistenti e nel pieno rispetto delle prerogative di definizione delle politiche del Consiglio. In particolare, quando il comitato misto è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, spetta al Consiglio stabilire la posizione dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
- (4) È opportuno firmare l'accordo.

13074/17 LA/lmm 2

DGE 1

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5) Ai fini del coordinamento tra le parti e per tenere conto dell'evoluzione normativa pertinente, inclusa l'adozione e l'entrata in vigore della pertinente normativa svizzera che estende l'ETS della Svizzera al trasporto aereo e la necessità di modificare di conseguenza l'allegato I, parte B dell'accordo, gli articoli da 11 a 13 dell'accordo si dovrebbero applicare a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

DGE 1 IT

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso¹, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

13074/17 LA/lmm 4 DGE 1 **TT**